



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 15 gennaio 2015

**I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO DA
PERSONE FISICHE RESIDENTI**

**Centro di Formazione, Cultura e Attività
Forensi – Via XII Ottobre 3**

Il worldwide income principle

ART.3, COMMA 1, del TUIR

“L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”

- L'imposta personale nei confronti dei soggetti residenti è caratterizzata dal cosiddetto principio del "reddito mondiale", vale a dire dall'assunzione nella base imponibile di tutti i redditi prodotti posseduti dal soggetto, qualunque ne sia la fonte e il luogo di produzione.
- Il principio del "reddito mondiale" si basa infatti sul criterio della residenza. Nei confronti dei non residenti viene, invece, applicato il principio della fonte, in virtù del quale vengono attratti ad imposizione in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato. *Da ciò emergono problemi di doppia imposizione internazionale.*

Il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero

(Art.165, commi 1 e 8 del TUIR)

- “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta sino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”. “La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata”.
- Il credito per le imposte pagate all'estero, disciplinato dall'art.165 del TUIR, trova fondamento nella necessità di evitare o, quanto meno, attenuare, i fenomeni di doppia imposizione.

La legge 6 agosto 2013, n. 97

- *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013”*
- Risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari, per i quali la Commissione Europea ha dato avvio nei confronti dello Stato italiano a procedure di infrazione.
- Le disposizioni contenute nella suddetta legge mirano ad evitare la condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni pecuniarie in favore dell’Unione Europea.

La legge 6 agosto 2013, n. 97

Le modifiche introdotte sono finalizzate a:

- ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per i quali va compilato l'apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi e riformulare le relative sanzioni;
- introdurre importanti disposizioni atte a rafforzare le attività di contrasto alla frodi internazionali, attuate mediante l'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito.
- semplificare gli adempimenti di monitoraggio cui sono tenuti gli intermediari finanziari, allineando i limiti e gli strumenti già adottati dai medesimi soggetti ai fini delle disposizioni previste in materia di antiriciclaggio, mutuandone i presupposti applicativi e con l'adozione dell'unica soglia dei trasferimenti da segnalare.

Modifiche al D.L.167/90

- *L'articolo 9 della L. 97/2013* apporta rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante la disciplina del cosiddetto "*monitoraggio fiscale*".
- Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 che ha, tra l'altro, disciplinato *ex novo* i contenuti della dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero

- La compilazione del modulo RW rientra nella più ampia disciplina del monitoraggio fiscale contenuta nel D.L. 167/90.
- Il modulo RW dei modelli UNICO 2014 PF, SP ed ENC deve essere utilizzato per l'indicazione degli investimenti esteri posseduti nel corso del 2013 da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali.
- All'interno del modulo RW, le persone fisiche residenti devono liquidare l'IVIE e l'IVAFE, ossia le imposte patrimoniali dovute su immobili ed attività finanziarie detenuti all'estero.

Il nuovo Quadro RW

- Sono state eliminate le Sezioni I e III, che caratterizzavano il precedente modulo RW, con evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea.
- La compilazione deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nel periodo d'imposta di riferimento e senza limite di importo.
- Privilegiata l'esigenza di alleggerire, per quanto possibile, il contenuto della dichiarazione delle attività estere nei casi in cui esse siano detenute in Paesi collaborativi.

1

OBBLIGHI A CARICO DEI CONTRIBUENTI



Riforma dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990

- Conferma l'ambito soggettivo dei contribuenti obbligati, imponendogli di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
- Non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l'obbligo dichiarativo. Tali investimenti ed attività devono essere sempre dichiarati anche se di importo inferiore a 10.000 euro (limite finora previsto)
- Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni.

Ambito Soggettivo

- I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, residenti in Italia.
- In tale ambito sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
- Pertanto l'obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
- I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Articolo 2, comma 2 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

- Si considerano residenti *“le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile - cfr. circolare del Ministero delle Finanze del 17 agosto 1996, n. 201), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”*.
- Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR), compresi i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale (cosiddetta *“black list”*).
- Ne consegue che anche tali soggetti rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.

Società semplici, associazioni, enti non commerciali

- Si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 5, comma 3, lettera *d*, e 73, comma 3, del TUIR)
- Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella cosiddetta "*white list*", in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del *trust* siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Società semplici, associazioni, enti non commerciali

- Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma *anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione* (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell'11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052).
- Nel caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero.

Società semplici, associazioni, enti non commerciali

- L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (es.: soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un *trust*).
- Analoghe considerazioni valgono in caso di investimenti all'estero ed attività estere di natura finanziaria nonché investimenti in Italia ed attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari (cfr. risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002).

La figura del titolare effettivo

Sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori “formali” delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i “titolari effettivi”.

Per “titolare effettivo” si intende:

- **in caso di società:**

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

La figura del titolare effettivo

- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.
- **in caso di entità giuridiche**, quali le fondazioni e gli istituti giuridici, quali i *trust*, che amministrano e distribuiscono fondi:
 - 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

La figura del titolare effettivo

Articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), allegato tecnico al decreto legislativo n. 231 del 2007:

Per “titolare effettivo” si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica.

Paesi “collaborativi”

- Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano la possibilità di un controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana, da attuare tramite lo strumento dello scambio di informazioni.

Si tratta degli Stati o territori inclusi nella *white list* e dei Paesi che, pur non inclusi nella *white list*, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione, uno specifico accordo internazionale (*tax information exchange agreement* TIEA) o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

Paesi “non collaborativi” (non white list)

- In caso di partecipazioni rilevanti in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
- In tal modo, seguendo un approccio *look through* e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”.
- Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo

- ***Esempio n. 1: Una persona fisica detiene un immobile all'estero del valore di 500.000 euro in comproprietà con altri quattro soggetti.***

In tal caso ciascun comproprietario (sempreché si tratti di persone fisiche, società semplici o enti non commerciali) deve indicare nel quadro RW l'intero valore dell'immobile (500.000) riportando la percentuale di possesso (20%).

Ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo

- ***Esempio n. 2: Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese collaborativo (di seguito “white list”) in misura pari al 26 per cento, la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.***

Il contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio (superiore al 25 per cento), deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera (così come nel caso in cui detta partecipazione non sia rilevante) e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione.

Ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo

- ***Esempio n. 3: Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società italiana in misura pari al 50 per cento che, a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100 per cento, la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.***

In tal caso il contribuente non deve compilare il quadro RW. L'obbligo dichiarativo sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero.

Ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo

- ***Esempio n. 4: Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 15 per cento (partecipazione diretta), e una partecipazione in una società italiana nella misura del 50 per cento che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50 per cento (partecipazione indiretta).***

In tal caso il contribuente integra il requisito di “titolare effettivo” nella società estera, sommando il 15 per cento della partecipazione diretta con il 25 per cento della partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e la percentuale di partecipazione (40%).

Ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo

- ***Esempio n. 5: Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 per cento, la quale detiene investimenti ed attività finanziarie in Italia.***

In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW esclusivamente il valore della partecipazione nella società estera, posto che in tal caso non è il titolare effettivo di attività estere.

Ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo

- ***Esempio n. 6: Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 per cento la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.***

In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera (obbligazioni, immobili e conti correnti) e la percentuale di partecipazione (26%).

Ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo

- ***Esempio n. 7: Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società localizzata in un Paese non white list (Società A) in misura pari al 26 per cento, la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, tra cui una partecipazione al 100 per cento in un'altra società estera localizzata in un Paese non white list (Società B) che detiene conti correnti esteri.***

In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore complessivo dei predetti investimenti e attività detenuti per il tramite delle società A (nell'esempio, obbligazioni, immobili) nonché, in luogo della partecipazione nella società B, del conto corrente detenuto dalla società B partecipata indirettamente, specificando che la percentuale di partecipazione nella società A è pari al 26 per cento.

Ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo

- ***Esempio n. 8: Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non white list (società A) in misura pari al 15 per cento (partecipazione diretta), la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria (tra cui una partecipazione al 100% nella società estera B white list), nonché una partecipazione in una società italiana nella misura del 50 per cento che a sua volta detiene una partecipazione nella medesima società estera A nella misura del 50 per cento (partecipazione indiretta).***

In tal caso il contribuente integra il requisito di “titolare effettivo” nella società estera A, sommando il 15 per cento della partecipazione diretta con il 25 per cento della partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti ed attività estere della società A (obbligazioni, immobili e partecipazione in B) e la percentuale di partecipazione (40%). Non deve, invece, indicare le attività estere della società B, in quanto localizzata un Paese *white list*.

Ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo

- ***Esempio n. 9: Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non white list (società A) in misura pari al 15 per cento (partecipazione diretta), la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria (tra cui una partecipazione nella società estera C white list), nonché una partecipazione in un'altra società estera localizzata in un Paese non white list (società B) nella misura del 20 per cento che, a sua volta, detiene una partecipazione nella società A in misura pari al 70 per cento.***

In tal caso, il contribuente integra il requisito di titolare effettivo nella società A sommando il 15 per cento della partecipazione diretta con il 14 per cento della partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore degli investimenti ed attività estere della società A (obbligazioni, immobili e partecipazione in C) e la percentuale di partecipazione nella misura del 29%, ed inoltre deve indicare il valore della partecipazione nella società B (e la percentuale di partecipazione nella misura del 20%) non integrando nei confronti dei beni di quest'ultima la titolarità effettiva. Non deve, invece, indicare le attività estere detenute dalla società C in quanto localizzata in un Paese *white list*.

Ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo

- ***Esempio n. 10: Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera quotata in misura pari al 26 per cento, la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.***

Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello *status* di “titolare effettivo”.

Detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche (fondazioni e trust)

- Se i beneficiari sono destinatari di una ***quota inferiore al 25 per cento*** del patrimonio, ***la fondazione o il trust sono tenuti*** a monitorare ***direttamente*** gli investimenti o le attività estere, sempreché si tratti di enti non commerciali residenti.
- Qualora siano verificati i requisiti per l'esercizio del controllo (percentuale di attribuzione del patrimonio o di controllo ***pari o superiore al 25 per cento***), ***il contribuente è tenuto a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere*** di natura finanziaria ***ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa***. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, ***indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti***. ***Approccio look through anche se il trust o la fondazione sono istituiti in un Paese collaborativo.***

Detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche (fondazioni e trust)

- ***I trust opachi e trasparenti*** - ossia quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati titolari del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione degli stessi - residenti in Italia, non fittiziamente interposti, ***sono in linea di principio tenuti agli adempimenti*** di monitoraggio fiscale ***per gli investimenti all'estero e le attività estere*** di natura finanziaria ***da essi detenuti***.
- Qualora il ***beneficiario individuato*** sia il "***titolare effettivo***" delle attività estere detenute dal *trust* residente, ***lo stesso è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore delle attività estere nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile***.
- *Non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee, posto che quest'ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse.*

- ***Esempio n. 11: Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera quotata in misura pari al 26 per cento, la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.***

In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera, non integrando la titolarità effettiva di beni all'estero trattandosi di una società quotata.

- ***Esempio n. 12: Il beneficiario individuato di un trust trasparente è destinatario di una quota pari al 25 per cento del patrimonio detenuto all'estero dal trust.***

In tal caso, il contribuente, in qualità di titolare effettivo degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria del *trust*, deve indicare nel quadro RW il valore complessivo delle attività estere (obbligazioni, immobili e conti correnti) nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile (25%). Il *trust*, se ente non commerciale residente, deve indicare nel proprio RW il valore dei predetti investimenti ed attività e la percentuale del patrimonio non attribuibile al “titolare effettivo” (75%).

- ***Esempio n. 13: Il beneficiario individuato di un trust trasparente è destinatario di una quota pari all'80 per cento del patrimonio detenuto all'estero dal trust che detiene all'estero investimenti ed attività finanziarie, tra cui una partecipazione in misura pari al 50 per cento in una società estera localizzata in un Paese non white list che, a sua volta, detiene un conto corrente all'estero.***

In tal caso, il contribuente, in qualità di “titolare effettivo” degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria del *trust*, deve indicare nel quadro RW il valore complessivo dei predetti investimenti e attività (nell'esempio, obbligazioni, immobili) e del conto corrente detenuto dalla società, indicando la percentuale di patrimonio nel *trust* ad esso riconducibile (80%).

- ***Esempio n. 14: Una persona fisica stipula un contratto di assicurazione con una impresa di assicurazione di diritto estero i cui premi sono investiti in una partecipazione al capitale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 per cento la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.***

In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW, in luogo del valore della polizza, il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società estera indicando la percentuale di partecipazione nella società estera (26%).

Non sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW:

- Enti commerciali;
- Società di persone (s.a.s., s.n.c., società di fatto);
- Società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., società cooperative);
- Enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni (articolo 74, comma 1, del TUIR);

ESONERI SOGGETTIVI

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, seppure inclusi dal TUIR tra gli enti non commerciali, poiché gli investimenti da essi detenuti sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 73, comma 5 *quinquies*, del TUIR, sempreché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale;

Gli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali) istituiti nelle forme di associazione o fondazione non rientrano tra gli enti pubblici e, pertanto, sono obbligati agli adempimenti del monitoraggio (cfr. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 17961 del 24 luglio 2013).

Altri soggetti esonerati dall'obbligo di compilazione del quadro RW:

- Persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
- Persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall'articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
- I dipendenti pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro e che mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia. Per tali soggetti l'esonero è riferito a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero;

Altri soggetti esonerati dall'obbligo di compilazione del quadro RW:

- I soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In tal caso, l'esonero si applica limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa;
- Il coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché i figli e i minori a carico dei dipendenti pubblici;

Modifiche introdotte dalla legge europea 2013:

L'esonero permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al suo rientro in Italia.

- L'esonero deve essere riconosciuto soltanto qualora l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d'imposta (numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell'arco dell'anno).
- Qualora il lavoratore rientri in Italia dopo aver prestato la propria attività lavorativa all'estero può usufruire del predetto esonero sempreché, entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, non detenga più le attività all'estero.
- L'obbligo non è più dipendente dalla sussistenza all'estero degli investimenti e dalla detenzione delle attività estere di natura finanziaria ad una specifica data (finora 31 dicembre del periodo d'imposta).

CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

- Nella dichiarazione dei redditi i contribuenti devono indicare le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti all'estero, detenuti nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia.
- L'obbligo sussiste a prescindere dall'importo delle attività finanziarie e patrimoniali possedute in detto periodo.
- **Attività di natura finanziaria:** Per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
- **Attività di natura patrimoniale:** Gli investimenti da indicare nel quadro RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

Attività di natura finanziaria

- **Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti:**
partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; obbligazioni estere e titoli simili; valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- **Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti:**
finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- **Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;**
- Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;
- Diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- **Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.**

Attività di natura finanziaria

- La nuova formulazione dell'**articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990** ha ribadito che le attività finanziarie si presumono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta
- Viene inoltre confermato che, **qualora l'attività non abbia prodotto redditi** nel periodo d'imposta, **il contribuente deve specificare** in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi **che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta**. Sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri **documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza** per giustificare, in caso di successivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la mancata compilazione del relativo quadro reddituale.

Attività di natura patrimoniale

- **Immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari** (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) **o quote di essi** (ad esempio, comproprietà o multiproprietà);
- **Oggetti preziosi e opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato** (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza);
- **Imbarcazioni, navi da diporto o altri beni mobili detenuti all'estero** e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia;
- Sono considerati “*detenuti all'estero*” anche gli **immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.**

Attività di natura patrimoniale

I contribuenti sono comunque tenuti ad indicare nel quadro RW anche gli investimenti di natura patrimoniale quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d'arte, indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

- **A decorrere dal periodo d'imposta 2013**, sarà sufficiente compilare un **unico quadro della dichiarazione dei redditi per assolvere sia gli obblighi di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell'imposta** sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero (**IVAFE**) e dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (**IVIE**).
- Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta ovvero al primo giorno di detenzione (di seguito, "valore iniziale") e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di seguito, "valore finale"), nonché il periodo di possesso.

IVIE E IVAFE

- A partire dal 2013, all'interno del modulo RW del modello UNICO 2014 devono essere liquidate anche l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. "IVIE") e l'imposta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero (c.d. "IVAFAE").
- Sono soggetti passivi dell'IVIE e dell'IVAFAE le persone fisiche residenti secondo la nozione contenuta nell'art. 2 del TUIR.

Sono soggetti passivi dell'IVIE:

- Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà).
- Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.
- Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

IVIE: Base imponibile e aliquota

- Il valore degli immobili da prendere come riferimento cambia a seconda dello Stato in cui è situato l'immobile:
 - 1) per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato;
 - 2) per gli altri Stati, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile;
- L'aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso c'è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

IVIE: Base imponibile e aliquota

- Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.
- L'aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall'imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):
 - 1) 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale
 - 2) per il 2013, 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile.L'importo complessivo di questa detrazione non può essere superiore a 400 euro.

IVIE: Base imponibile e aliquota

- Dall'Ivie è possibile dedurre l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.
- Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (*articolo 165 del Tuir*).

IVAFAE:

- Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un'imposta sul loro valore
- A partire dal 2013 (UNICO 2014), tale imposta deve essere liquidata all'interno del modulo RW.
- L'oggetto del tributo è stato determinato in questo modo dalla **legge europea 2013-bis (legge del 30 ottobre 2014 n. 161)**, in vigore dal 25 novembre 2014. Precedentemente, il riferimento era costituito dalle "**attività finanziarie** detenute all'estero".

IVAFE: Base imponibile e aliquote

- L'imposta è calcolata sul **valore dei prodotti finanziari** ed è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Le aliquote sono pari all'1,5 per mille per il 2013 e al 2 per mille a decorrere dal 2014.
- Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero l'imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio.
- L'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro.
- Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.

Nell'individuazione del valore iniziale e finale, occorre fare riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base Imponibile dell'IVAFE, anche se non dovuta:

- valore di mercato, rilevato al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
- valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
- valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
- costo d'acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso;

Attività finanziarie

- Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.
- Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.
- Inoltre per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi occorre indicare, oltre al valore iniziale e valore finale, anche l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta.

Attività patrimoniali

*L'indicazione del valore degli immobili situati all'estero o di quelli che si considerano detenuti all'estero deve essere effettuata seguendo le **stesse regole utilizzate ai fini dell'IVIE**, anche se non dovuta:*

- costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
- valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile, in mancanza del costo d'acquisto o in mancanza della relativa documentazione.
- per gli immobili acquisiti per successione o donazione: valore è indicato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.

2

TRASFERIMENTI

Modifiche apportate dalla legge europea 2013

- La *legge europea 2013* ha soppresso l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso del periodo d'imposta hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria che doveva essere effettuato mediante la compilazione della Sezione III del quadro RW.
- Inoltre, è stato soppresso l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria che andavano indicati nella Sezione I del quadro RW.

3

SANZIONI

Modifiche apportate dalla legge europea 2013

La *legge europea 2013* ha modificato l'articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 attenuando notevolmente le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze delle attività detenute all'estero cui sono tuttora tenuti i contribuenti.

In particolare:

- La sanzione amministrativa pecuniaria – originariamente prevista, per la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili redditi imponibili in Italia, nella misura dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati – è ora stabilita nella misura compresa tra il 3 e il 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Modifiche apportate dalla legge europea 2013

- La sanzione pecuniaria è applicata nella più alta misura, compresa tra il 6 e il 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, quando la violazione ha ad oggetto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
- E' stata soppressa la sanzione accessoria consistente nella confisca di beni di corrispondente valore.
- Viene prevista una specifica ipotesi sanzionatoria nel caso in cui la dichiarazione relativa agli investimenti all'estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sia presentata con un ritardo non superiore ai novanta giorni dalla scadenza del termine (*sanzione pecuniaria di euro 258*).

Modifiche apportate dalla legge europea 2013

- Principio del *favor rei*: le violazioni relative all'omessa o infedele compilazione della Sezione II del vecchio modulo RW, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore della *legge europea 2013* (ossia 4 settembre 2013), sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra il 3 e il 15 per cento degli importi non dichiarati e tra il 6 e il 30 per cento in caso di detenzione negli predetti Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Modifiche apportate dalla legge europea 2013

- Prima delle modifiche introdotte con la *legge europea 2013*, la violazione dell'obbligo di compilazione della Sezione I del modulo RW (*trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati o titoli*) era punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore, quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti fosse superiore, nel periodo d'imposta, ad euro 10.000.
- La violazione dell'obbligo di compilazione della Sezione III del modulo RW (*ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero*) era, invece, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, qualora di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro.

Modifiche apportate dalla legge europea 2013

A seguito delle predette modifiche, in forza del principio di legalità, secondo cui *“nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”* (cfr. art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997), le violazioni di omessa e infedele compilazione delle Sezioni I e III (trasferimenti) del modulo RW commesse antecedentemente al 4 settembre 2013, data di entrata in vigore delle modifiche in esame, non costituiscono più violazioni punibili con le specifiche sanzioni di cui al decreto legge n. 167 del 1990.